
EMERGENZA CALDO: LE INIZIATIVE PER TUTELARE LA SALUTE DI LAVORATORI

Anche quest'anno si ripresenta il problema di tutelare efficacemente i lavoratori nelle giornate più calde. Vediamo dunque le iniziative adottate, sia a livello nazionale che a livello locale. Fin d'ora conviene precisare che le iniziative a livello nazionale sono in attesa di concreta attuazione normativa

Il Protocollo Quadro per le emergenze climatiche

Il 2 luglio scorso, presso il Ministero del Lavoro è stato siglato il “*Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro*”, sollecitato dalle Organizzazioni Sindacali già da alcuni anni. Come riferisce il Ministero stesso, in questi giorni si procede alla raccolta delle firme di tutte le parti sociali che intendono aderire.

Il protocollo **promuove le buone pratiche** al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche.

Si tratta di un accordo **programmaticamente generico**, in quanto destinato da un lato a trovare attuazione in **specifici provvedimenti di legge**, specie per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, dall'altro a **tradursi in accordi contrattuali ai diversi livelli** (nazionale, locale, aziendale) per disciplinare più da vicino le esigenze nei diversi comparti e territori.

L'obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Particolare attenzione viene posta, agli strumenti dell'informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela dei lavoratori.

➤ **L'implementazione del Protocollo**

Il Protocollo auspica espressamente un'implementazione dei principi in esso contenuti mediante l'adozione di accordi attuativi decentrati, ai quali potranno essere collegati **forme premialità per le imprese aderenti, riconosciute dall'INAIL** in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza già individuati dalla normativa esistente, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica. Le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi nelle realtà specifiche dei diversi settori, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

➤ **Valutazione dei rischi**

La valutazione del rischio deve includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in materia di **microclima**, come indicato all'art. 180 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le figure istituzionali preposte alla sicurezza in azienda dovranno prendere in considerazione anche il rischio microclima e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell'inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l'idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l'anticipo/posticipo delle lavorazioni, nonché la fornitura di bevande, l'accesso all'ombra.

➤ **Temi di intervento**

Quattro sono i possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l'azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici:

1. Informazione/formazione;
2. Sorveglianza sanitaria;
3. Abbigliamento/indumenti/dpi;
4. Riorganizzazione turni e orari di lavoro.

➤ **Misure di supporto**

Le parti che sottoscrivono il Protocollo chiedono al Governo di recepirlo con un provvedimento di legge, che adotti le seguenti misure ritenute necessarie:

- assicurare ai lavoratori un agevole e automatico **ricorso agli ammortizzatori sociali** (i.e.: integrazioni salariali) in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale; si chiede in particolare, lo scomputo dei periodi di sospensione per eventi oggettivamente non evitabili (come le alte temperature) dai limiti massimi previsti dalla disciplina a regime, per i diversi comparti¹;
- facilitare la **rimodulazione degli orari di lavoro**, per renderli più compatibili con i picchi di calore;
- qualificare le ordinanze o i protocolli attuativi come elementi giustificativi che assicurino alle imprese di giustificarsi e **tutelarsi da eventuali pretese risarcitorie**, come ad esempio nel caso di ritardi nella consegna dei prodotti, legati alle emergenze climatiche.

➤ **Verifica e aggiornamento**

Le parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo per verificare l'attuazione principi contenuti nel documento. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa congiunta dei soggetti firmatari del

¹ Nel momento in cui scriviamo, tale provvedimento di legge non è ancora stato adottato e non risultano promulgate norme modificative della disciplina ordinaria sugli ammortizzatori sociali

Protocollo, specifici gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche.

L'Ordinanza della Regione Veneto

Come avvenuto in altre Regioni e negli scorsi anni, la Regione Veneto ha emesso un'ordinanza che vieta la prestazione lavorativa in determinati contesti e orari giornalieri, segnati da particolari difficoltà legate ai picchi di calore.

L'**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 1° luglio 2025²**, stabilisce il **divieto** di svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole **dalle ore 12:30 alle ore 16:00**, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel **settore agricolo e florovivaistico**, nonché nei **cantieri edili all'aperto** e nelle **cave**; il divieto si applica in particolare alle aree del Veneto in cui viene rilevato un livello di rischio 'ALTO' per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa, secondo le rilevazioni riportate nella sezione dedicata del portale www.workclimate.it.

L'Ordinanza prevede altresì che in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in **ambienti chiusi non climatizzati**, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è **raccomandato** il rispetto delle "*Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Sono invece escluse, pur con obbligo di protezione adeguata, le attività urgenti di pubblica utilità e di protezione civile, per le quali è comunque richiesta la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

L'Ordinanza è efficace **dal 3 luglio 2025 al 31 agosto 2025**.

Allegati:

1. [Protocollo quadro per le emergenze climatiche;](#)
2. [Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 1° luglio 2025](#)
3. [Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare](#)

² Pubblicata sul BUR n. 87 del 1° luglio 2025